COMUNE DI BITRITTO
POLITICHE ABITATIVE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI E. R. P. - Edilizia Residenziale Pubblica - DI RISULTA OVVERO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE di BITRITTO (L. R. n.10/2014 e s.m.i. con modificazioni L.R. n.3/2025).

SI RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 con modificazioni apportate dalla L.R. n.3/2025, **BANDO di CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di BITRITTO, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale. Tutti i cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) devono presentare la nuova domanda al Comune di BITRITTO su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza:
IT- italiana o **UE -** appartenente all'Unione Europea
*(*Stati membri dell'UE : Austria – Belgio – Bulgaria – Croazia – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo –Repubblica Ceca – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria).
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come da art. 40 del D.L.25 luglio 1998, n. 286, vigente.
EE *- (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni vigente - CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE - Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) : "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.*
Sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
(come da D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286").

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di BITRITTO oppure attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, L.R. 10/14. (vedi tabella Art.7 del presente Bando). **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo famigliare**, come da art.3 comma 3 della L.R.10/14, ovvero nessuno dei componenti deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato al proprio nucleo famigliare.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale; **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo famigliare**, come da art.3 comma 3 della L.R.10/14. Possono altresì presentare

istanza di assegnazione alloggio ERP i soggetti autorizzati alla coabitazione provvisoria in alloggio ERP, in tal caso occorre allegare copia dell'autorizzazione dell'ARCA.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, **conseguito nel 2024**, riferito al nucleo famigliare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da CUD/730/Unico) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni che deve essere indicato per tutti i componenti e conviventi nel nucleo famigliare (risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando). Il reddito complessivo del nucleo famigliare non deve essere superiore ad **€ 18.400,00** (come determinato dalla Giunta regionale secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT: DGR 1849 del 21 novembre 2025). N. B.: il reddito imponibile del nucleo famigliare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico (risulta essere a carico il figlio con età non superiore ai 24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro ed il figlio con età maggiore di 24 anni e con reddito non superiore a € 2.840,51) e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%). Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, quali pensioni e sussidi (come ad es. l'Assegno di mantenimento, RED, REI) a qualsiasi titolo percepiti, esclusi quelli non continuativi (assegno di cura, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione), nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto, l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi ultimi presentati (CUD/730/Unico) di tutti i componenti facenti parte del nucleo famigliare risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando.
La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) **chi non ha ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare**, come da art.3 comma 2 della L.R.10/14.

g) **chi non occupa** un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'art.5, comma bis, della legge 23 maggio 2014, n.80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015). Art. 20, comma 1, L.R. 10/14: *"L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione",* e visto il dispositivo dell'art. 5, D.L. 47/2014, comma 1-bis: *"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*. **Si specifica che i richiedenti, ricadenti nella condizione del superamento dei cinque anni, possono presentare la domanda purché documentino tale stato allegando la documentazione relativa ai procedimenti emessi dall'Ente proprietario che dimostrino il superamento dei cinque anni di occupazione senza titolo dell'immobile.**

h) chi non ha subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo

2. Per nucleo familiare *(alla data di pubblicazione del Bando)* si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.
Rientrano nel nucleo famigliare anche i soggetti di seguito elencati:
   a. conviventi more uxorio; (*di due persone che, pur non essendo sposate, convivono*).
   b. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
   c. affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, **da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando**.

3. **I requisiti devono essere posseduti** da parte del richiedente e, limitatamente **alle lettere c), d), ed f) del comma 1**, da parte degli altri componenti il nucleo famigliare **al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e *devono permanere in costanza del rapporto.***

4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune. La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – che deve essere

compilato, in ogni sua parte, in modo da indicare tutti i requisiti di ammissibilità, le condizioni soggettive ed oggettive delle quali si è in possesso al fine di definire il punteggio per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. **L'incompletezza o l'errata compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione o di mancata attribuzione del punteggio.**

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo famigliare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antiigienicità degli alloggi). Si consiglia pertanto, anche per i componenti del Nucleo Famigliare, per evitare conseguenze anche di carattere penale di allegare la documentazione attestante i requisiti dichiarati e necessari per l'attribuzione di punteggio. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014. Si precisa che **"i punteggi non richiesti non saranno attribuiti in sede di ricorso".**

Art. 3 - PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) il reddito, **conseguito nell'anno 2024**, del nucleo famigliare, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 (come indicato nel N.B. del punto "e" del presente Bando), se non superiore ai seguenti limiti attribuisce:

1. inferiore ad una pensione sociale (€ 7.002,97 annui): **punti 4**.
2. inferiore ad una pensione minima INPS (€ 7.844,20 annui): **punti 3**.
3. inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 14.847,17 annui): **punti 2**

a2) nucleo famigliare composto:

1. da 3 a 4 unità: **punti 1;**
2. da 5: **punti 2;**
3. da 6: **punti 3**;
4. da 7 ed oltre: **punti 4**.

a3) **mono-genitoriale ovvero** un **componente** con uno o più **minori** a carico: **punti 2**.

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo (67) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 2**.

a5) famiglia (**Giovani Coppie**) con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2.**

Tale punteggio è attribuibile:

1. purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
2. qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di **disabili** nel nucleo famigliare: **punti 2**.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al **75 per cento**, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi).

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti **impropriamente** ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014: **punti 4**.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio **antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere **a8)** e **a9)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
Si procederà d'ufficio al controllo di quanto dichiarato alle lettere a8) e a9) ai fini dell'attribuzione del punteggio a meno che non sia allegata all'istanza una relazione di asseveramento da parte di un tecnico.

a10) richiedenti che **coabitino** con il proprio nucleo famigliare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

La condizione dei "due anni" non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo famigliare in alloggio **sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/14:

1. oltre 1 persone in più: **punti 1**.
2. oltre 2 persone in più: **punti 2**.
3. oltre 3 persone in più: **punti 3**.

*(Si fa presente che il calcolo viene fatto sulla base dei mq. **UTILI** dell'abitazione)*

a12) richiedenti fruenti di **alloggio di servizio** che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato, da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando, l'alloggio a seguito di **ordinanza di sgombero** o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando: **punti 6**.

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di **provvedimento esecutivo di sfratto** intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo famigliare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche, come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole), del nucleo famigliare fino alla data di presentazione della domanda o la finita locazione.

Il predetto requisito lett. a14) al fine di mantenere il punteggio acquisito deve sussistere anche nella successiva fase di assegnazione dell'alloggio, a pena di perdere il punteggio e la posizione in graduatoria.

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui **canone locativo** incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo famigliare determinato ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera e),: **punti 1**.

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a 4) con a6);
a 8) con a9);
a13) con a14);
a13) e a14) con a8), a9), a10), a11) e a12).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole. Qualora persista la parità di punteggio è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante o del Segretario Generale del Comune di BITRITTO.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; inoltre, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le predette graduatorie speciali, così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, solo in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 L.R. 10/14.

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di pubblicazione del Bando sull'Albo Pretorio del Comune di Bitritto pena l'esclusione.

La domanda deve essere spedita per via telematica mediante un **indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo pec: **affarisociali@pec.comune.bitritto.ba.it**, ovvero dall'indirizzo PEC di un proprio delegato alla trasmissione, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Ove il richiedente sia sprovvisto di indirizzo pec personale e non intenda delegare terzi alla trasmissione della domanda, potrà presentarla recandosi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bitritto sito in P.zza Leone,14 negli orari di ufficio.

In caso di invio tramite un delegato, alla PEC dovrà essere altresì allegato l'atto di delega) alla trasmissione (come da modulistica, firmato dal richiedente ed il documento di identità del delegato.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Nell'OGGETTO dovrà essere indicata la seguente dicitura: «**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.»**

A pena di esclusione dal bando, è necessario:

- **la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;**
- **allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente (Carta d'Identità).**
- **atto di delega alla trasmissione della domanda (allegato alla domanda) in caso di invio tramite proprio delegato con fotocopia del documento di identità in corso di validità.**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI, DALLE VERIFICHE EFFETTUATE, EMERGA LA FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI FORMULATE, SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE DEL RICHIEDENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO IN OGGETTO.

Nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive richieste, per evitare accertamenti ed esclusioni si consiglia di produrre la seguente documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

1. Stato di Famiglia in autocertificazione (alla data di pubblicazione del Bando) che contenga anche l'indicazione del rapporto di parentela con l'intestatario della scheda.
2. Contratto di locazione registrato da cui risulti che il **canone locativo annuo** utile per il calcolo dell'incidenza che se in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo famigliare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 L.R. 10/14 assegna il relativo punteggio.
3. Ricevute di fitto attestanti il pagamento avvenuto.
4. Certificazione reddituale (ultimo UNICO-730-CUD presentato), di ciascun componente il NUCLEO FAMILIARE risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando.
5. In assenza di certificazione reddituale, Certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento).
6. In caso di coniuge separato Atto di separazione con l'indicazione delle condizioni di separazione pattuite e dell'assegno di Mantenimento.
7. Per i cittadini con cittadinanza EE (di un Paese Extra Unione Europea) Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale.
8. Attestato dell'ufficio tecnico Comunale o dell'ufficio sanitario o relazione di asseveramento di un tecnico di fiducia del richiedente o di un tecnico dell'organizzazione sindacale, dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, (IMPROPRIO, ANTIGIENICO, PRECARIO) secondo le leggi vigenti (art.5 L.R. .n.10/2014).
9. Per il sovraffollamento dell'alloggio la cartella TARI (Tassa Rifiuti) comunale dalla quale risultino i metri quadri UTILI dell'abitazione di residenza attuale oppure la Visura catastale o relazione di asseveramento di un tecnico di fiducia.
10. Per la coabitazione la certificazione dell'elenco degli altri coabitanti (oltre il N.F. proprio del Richiedente).

11. Per la coabitazione, qualora i N.F. sono diversi ma sono presenti nel medesimo Stato di famiglia all'Anagrafe comunale, allegare per il N.F. che fa istanza: Certificato di residenza storico oppure certificato di matrimonio oppure atto di separazione.
12. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.
13. Verbale di accertamento INPS dell'invalidità con l'indicazione della % di diminuzione permanente della capacità lavorativa che deve essere almeno al 75%.
14. Provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio.
15. Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio.
16. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.
17. Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 Km.
18. Nel caso di Richiedente che occupa un immobile senza titolo da oltre 5 anni allegare idonea documentazione che dimostri la data di accertamento dell'occupazione senza titolo.

Sarà possibile integrare documentazione, necessaria ai fini istruttori, fino al termine massimo della data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di BITRITTO si riserva di effettuare appositi sopralluoghi di verifica per tramite dell'Ufficio Tecnico comunale o per tramite dell'Ufficiale sanitario.

Art. 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, nonché sulla scorta della documentazione eventualmente allegata, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria saranno indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione di come presentare eventuali richieste di correzione e/o modifica del punteggio, motivate e documentate che saranno inviate alla Commissione provinciale per l'assegnazione alloggi E.R.P., che esprimerà il proprio parere vincolante sull'accettazione o meno delle richieste e quindi del punteggio definitivo nella graduatoria provvisoria, ai sensi della L.R. 10/14.

Art. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, la verifica di tutti i requisiti prescritti per tutti i membri del nucleo famigliare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/14, nonché il permanere dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, che richiama l'articolo 5 della medesima L.R. n. 10/14.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 10/14, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui lettere da a8) ad a14) del medesimo articolo.

Nello specifico, *per quanto attiene il requisito **a14)**, che attribuisce punti 6 in più in graduatoria, il concorrente dovrà dimostrare il permanere della condizione di richiedente che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, e dimostrare che il concorrente o altro componente il nucleo famigliare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato*. Pertanto, il concorrente per non perdere il punteggio acquisito in graduatoria, la priorità nell'assegnazione, quindi cambiare la propria posizione in graduatoria, deve dimostrare di avere ancora il pregresso requisito art. 5, comma 1 - lett. a14), L.R. n. 10/14.

Il Comune, accertata la mancanza nel futuro assegnatario di alcuno dei requisiti, come sopra dettagliato, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione, art. 42 della L.R. 10/14**.**

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto é effettuata nel rispetto dello standard abitativo dell'alloggio.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie convenzionale, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. 10/14, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo famigliare e secondo lo standard abitativo l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
    a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
    b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.

c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone
e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'Art.7 del presente Bando, é effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi **nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto comunque dei parametri dello standard abitativo dell'alloggio,** di cui all'articolo 10, comma 2 L.R. n.10 del 07.04.2014.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.
9. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 L.R. n.10 del 07.04.2014.
10. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 e s.m.i.. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.
11. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

Art. 9 - RISERVA ALLOGGI

1. Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12,38 e seguenti della L.R. 10/2014

Art. 10 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:
   a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
   b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. 10/14 per il tramite dell'ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.
7. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 11 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
    a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. 10/14.
    b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
    c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
    d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
    e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della L.R. 10/14.

f. si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 93/2013.
3. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.
4. Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 16 e, ai fini della maggiore celerità del procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.
5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
6. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.
7. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.

Art. 12 - BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

Art. 13 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 L.R. 10/14, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla predetta Commissione Provinciale E.R.P. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio **parere vincolante** sulla graduatoria provvisoria**,** sulle richieste previste nel comma 5 dell'art.4 della LR 10/14, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).
. **Per le domande che risulteranno avere parità di punteggio e di reddito, al fine di individuare la loro collocazione in ordine di precedenza nella graduatoria, sarà effettuato un sorteggio a cura del Segretario Generale o di un ufficiale rogante. Il sorteggio sarà pubblico e saranno invitati i componenti la Commissione e le organizzazioni sindacali. La graduatoria definitiva viene approvata con Determinazione Dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione. La nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale *sostituisce e annulla*, a tutti gli effetti, *qualsiasi graduatoria precedente*, pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda** completa di ogni documentazione.
La predetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Art. 14- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o

contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
f) titolare del trattamento è il Sindaco, il responsabile del trattamento dei dati è la ditta affidataria del servizio D&G Servizi di Informatica S.a.s.

Art. 16 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi all'**Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitritto** sito in via Oberdan,33- tel. 0803858267.

Si comunica inoltre che il RUP è la Dott.ssa Vittoria Pantaleo.